

**LA DISCIPLINA FISCALE  
DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE INDIVIDUALE E COLLETTIVA**

	Fase della contribuzione	Fase dell'accumulo	Fase della erogazione delle prestazioni in forma di rendita	Fase della erogazione delle prestazioni in forma di capitale
Previdenza complementare attuata mediante adesione collettiva o individuale; ex art. 9-bis del D.Lgs. 124/93	<p><b>I) DEDUCIBILITA' DAL REDDITO COMPLESSIVO DELL'ADERENTE (art. 10, lett. e bis del T.u.i.r.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deducibili fino al limite percentuale del 12% del reddito complessivo e per un importo non superiore al L.10 mln.</li> <li>- Se vi sono redditi di lavoro dipendente obbligo di smobilizzo di una quota di Tfr</li> <li>- Esclusione di tale vincolo per alcune fattispecie<sup>1</sup></li> <li>- Inclusione nel predetto limite per gli accontantonamenti ex-art. 2117 del c.c.</li> <li>- non imponibilità in capo al dipendente per il Tfr smobilizzato</li> <li>- estensione delle agevolazioni ai familiari a carico</li> <li>- Neutralità in caso di trasferimento verso altre forme di previdenza</li> <li>- Specifica disciplina in caso di morte dell'aderente</li> </ul> <p><b>II) DEDUCIBILITA' PER IL DATORE DI LAVORO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i contributi a carico dell'impresa sono deducibili dal</li> </ul>	<p><b>Fondi a contribuzione definita (art. 14 D.LGS. 124/93)</b></p> <p>Il risultato della gestione è tassato, in ogni esercizio, con l'imposta sostitutiva dell'11%.</p> <p><b>Fondi a prestazioni definite (art.14 bis D.Lgs 124/93)</b></p> <p>Il risultato della gestione è tassato, ogni esercizio, con l'imposta sostitutiva dell'11%</p> <p><b>Fondi che detengono immobili (art.14 ter D.Lgs 124/93)</b></p> <p>sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili</p> <p><b>Fondi preesistenti (Art. 14 ter D.lgs 124/93)</b></p> <p>Il risultato della gestione è tassato, ogni esercizio, con l'imposta sostitutiva dell'11%. Regole particolari valgono per i fondi a ripartizione.</p>	<p><b>A) LE RENDITE IN SENSO STRETTO</b></p> <p><b>Tipologia di redditi</b> Si tratta di redditi assimilati al lavoro dipendente ( art. 48 bis, comma 1 lett. d , del Tuir</p> <p><b>Modalità di tassazione.</b> Sono tassate con aliquota progressiva Irpef del contribuente. Dalla base imponibile vengono esclusi i redditi già assoggettati ad imposta.</p> <p><b>B) I RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN FASE DI EROGAZIONE</b></p> <p><b>Tipologia di reddito</b> Si tratta di redditi di capitale</p> <p><b>Modalità di tassazione.</b> Differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata senza rendimenti finanziari.</p> <p><b>Tipo di ritenuta</b> La ritenuta e del 12,5%</p>	<p><b>Modalità di tassazione</b> Tassazione separata ai sensi dell'art. 17 bis, d.p.r. 917/86.</p> <p><b>Prestazione in capitale non superiore ad un terzo del montante</b></p> <p>Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.</p> <p><b>Altri casi</b> (morte iscritto – riscatto individuale per pensionamento- assegno sociale) La tassazione separata si applica altresì nei casi previsti dall'art. 10, commi 3-ter (morte iscritto) e 3-quater (morte dell'iscritto) , del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonchè in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, esercitato in seguito a pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p> <p>Riscatti parziali (art.10, comma 1 bis, nelle forme 9</p>

	<p>reddito d'impresa o di lavoro autonomo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli accantonamenti ex-art. 2217 del c.c. ai fondi interni sono deducibili nell'ambito delle quote maturate</li> <li>- E' possibile accantonare a riserva e dedurre il 3% del TFR smobilizzato ai fini della previdenza complementare.</li> </ul>			<p>bis 9 ter) e le anticipazioni Tassazione per l'intero importo erogato salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione.</p> <p>Le prestazioni erogate in caso di riscatto parziale di cui all'art. 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, primo periodo del d.p.r. 917/86, per il loro intero importo";</p> <p><b>Art. 48, lett. d bis (redditi assimilati al lavoro dipendente)</b> Per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'art. 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento, non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili"</p>
<p>Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita ex-art 9 ter del D.LGS. 47/2000</p>	<p><b>DEDUCIBILITA DAL REDDITO COMPLESSIVO DEL SOTTOSCRITTORE (art. 10, lett. e bis del T.u.i.r.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deducibili dal reddito fino al limite percentuale del 12% del reddito complessivo e per un importo non superiore al L.10 mln.</li> <li>- Se vi sono redditi di lavoro dipendente obbligo di smobilizzo di una quota di Tfr</li> <li>- Esclusione di tale vincolo per alcune fattispecie</li> <li>- Non imponibilità in capo al dipendente per il Tfr smobilizzato</li> <li>- Estensione delle agevolazioni ai famigliari a carico</li> </ul>	<p>Il risultato della gestione è tassato, ogni esercizio, con l'imposta sostitutiva dell'11% (art. 14 bis D.Lgs. 124/93</p>	<p><b>A) LE RENDITE IN SENSO STRETTO</b></p> <p><b>Tipologia di redditi</b> Si tratta di redditi assimilati al lavoro dipendente ( art. 48 bis, comma 1 lett. d , del Tuir</p> <p><b>Modalità di tassazione.</b> Sono tassate con le aliquote progressive Irpef del contribuente</p> <p><b>B) I RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE</b></p> <p><b>Tipologia di reddito</b> Si tratta di redditi di capitale</p> <p><b>Modalità di tassazione.</b> Differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata senza rendimenti finanziari.</p> <p><b>Tipo di ritenuta</b> La ritenuta e del 12,5%</p>	<p>VALGONO LE MEDESIME REGOLE PREVISTE PER LE PRESTAZIONI EROGATE AI SENSI DELL' L'ART. 9-BIS DEL D.LGS. 124/93</p>

	- Neutralità in caso di trasferimento verso altre forme di previdenza			
Polizze di assicurazione per rendite vitalizie aventi funzione previdenziale	Il premio non è deducibile e non dà diritto a detrazioni d'imposta	In corso di costituzione tale rendita è tassata al 12,5%.	<p><b>A) LE RENDITE IN SENSO STRETTO</b> Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. h) del d.p.r. 917/86 le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale non sono tassate</p> <p><b>B) I RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE</b> <b>Tipologia di reddito:</b> Durante la fase di erogazione i rendimenti sono assoggettati ad imposta come redditi di capitale. <b>Modalità di tassazione:</b> Differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata senza rendimenti finanziari.</p>	Fattispecie non prevista.
Polizze di puro rischio. Polizze per il caso morte, l'invalidità permanente non inferiore al 5% e la mancanza di autosufficienza.	E' prevista una detrazione dal reddito del 19% fino ad un massimo di L. 2.500.000.	Non vi è accumulo e quindi nessuna imposizione	Le somme corrisposte in relazione al verificarsi degli eventi morte, invalidità o nel caso di non autosufficienza non sono considerate reddito in quanto aventi natura indennitaria ai sensi dell'art.6, secondo comma, del Tuir.	Le somme corrisposte in relazione al verificarsi degli eventi morte, invalidità o nel caso di non autosufficienza non sono considerate reddito in quanto aventi natura indennitaria ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del Tuir

<sup>1</sup> Il vincolo di smobilizzo della quota di TFR non vige nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28.4.93 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23.10.92, n.421, e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni.